

# FONTI DEL DIRITTO UE

- Autonomia dell'ordine giuridico UE: fra sistema giuridico internazionale e nazionale
- Il sistema delle fonti giuridiche: diritto primario, intermedio e secondario
- Situazione prima del Trattato di Lisbona: assenza di gerarchia fra fonti secondarie del diritto
- Riforma del Trattato di Lisbona: atti legislativi e non legislativi (art. 297 TFUE)
- Assenza di regole generali sulla scelta del tipo di atto di diritto secondario: scelta caso per caso

# DIRITTO PRIMARIO UE

- Trattati e Protocolli (artt. 1 e 51 TUE): fra trattato internazionale e costituzione
- Interpretazione: teleologica v. letterale; *effet util*
- La modifica dei Trattati (art. 48 TEU): revisione ordinaria (Convenzione + conferenza intergovernativa), ratifica degli Stati membri
- I metodi: la Convenzione (Carta di Nizza dei diritti fondamentali, Costituzione europea); generalizzazione nel Trattato di Lisbona (art. 48(2) TUE)
- Revisione semplificata: modifiche delle politiche UE e modifiche delle procedure decisionali (art. 48(6)(7) TUE);
- Modifiche delle politiche UE (art. 48(6) TUE): decisione all'unanimità del Consiglio europeo + consultazione di PE e Commissione (+ BCE nella politica monetaria) + approvazione degli Stati membri secondo le procedure costituzionali nazionali
- Modifiche delle procedure decisionali (dall'unanimità a maggioranza qualificata nel Consiglio, da procedure legislative speciale a ordinaria): decisione all'unanimità del Consiglio europeo + assenso del PE; possibilità di opposizione dei Parlamenti nazionali entro 6 mesi (art. 48(7) TUE)
- Adesione all'UE (art. 49 TUE): requisiti geografici e sostanziali; criteri di Copenhagen (1993) + art. 2 TUE
- Trattato di Lisbona: possibilità di recesso degli Stati membri (art. 50 TUE)

# FONTI INTERMEDIE: PRINCIPI GENERALI

- Status intermedio: subordinazione ai Trattati, prevalenza sul diritto secondario
- Principi generali del diritto UE: non discriminazione, libera circolazione, proporzionalità, sussidiarietà, competenze enumerate (attribuite), ecc.
- Principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri: rule of law (Stato di diritto), certezza del diritto, protezione delle aspettative legittime, proporzionalità
- Protezione dei diritti fondamentali: mancanza iniziale di regole nei Trattati; dichiarazione comune del 1977, giurisprudenza della Corte di giustizia law (Stauder 1969, Nold 1974, Hauer 1979)

# PRINCIPI GENERALI - II

- Fonti dei diritti fondamentali: tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; trattati internazionali: Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 1950, Consiglio d'Europa)
- Il ruolo fondamentale della giurisprudenza e gli sviluppi successivi
- La Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'UE (2000): assenza di effetti giuridici vincolanti fino al Trattato di Lisbona: art. 6(1) TUE.
- Dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini; adesione alla CEDU (art. 6(2) TUE)
- Funzione dei principi generali: interpretazione, standard per il controllo di legittimità, completamento di lacune

# DIRITTO INTERNAZIONALE E ACCORDI INTERNAZIONALI

- Personalità giuridica dell'UE: art. 1 TUE (prima: CE, art. 281 TCE)
- Rilevanza degli obblighi internazionali per l'UE
- Accordi internazionali: dell'UE, degli Stati membri, accordi misti (UE + Stati membri)
- Competenze esclusive: sostituzione dell'UE agli Stati membri; es. GATT; cfr. WTO: accordi misti
- Parallelismo fra competenze interne e esterne EU: caso AETS (1971)
- Trattato di Lisbona: azione esterna dell'UE (art. 21 TUE, art. 205 TFUE)
- Accordi internazionali fra UE e Stati terzi o organizzazioni internazionali: artt. 216 e 220 TFEU
- Accordi internazionali sulla politica commerciale comune (art. 207 TFUE) e accordi di associazione (art. 217 TFUE)

# DIRITTO UE SECONDARIO

- Art. 288 TFUE: atti tipici; atti atipici (es. bilancio (art. 310 ss. TFUE), comunicazioni, accordi interistituzionali, ecc.)
- Vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e atti non vincolanti (raccomandazioni e opinioni)
- Atti legislativi e non-legislativi: rilevanza della procedura (art. 289 TFUE)
- TEC: assenza di gerarchia fra gli atti e di regole generali sulla scelta del tipo di atto
- Trattato di Lisbona: atti legislativi (art. 289 TFUE), atti delegati (art. 290 TFUE), atti esecutivi (art. 291 TFUE); Cost. eur.: terminologia diversa, stesso contenuto (leggi e leggi-quadro, vari tipi di regolamento, decisioni)
- Obbligo di motivazione (art. 296(2) TUE): elemento essenziale; base giuridica
- Pubblicità: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o notifica (art. 297 TFUE)
- Bilancio: risorse proprie (art. 311 TFUE), quadro finanziario pluriennale (art. 312 TFUE), bilancio annuale (art. 314 TFUE): procedura speciale, proposta Commissione, decisione PE + Consiglio

# DIRITTO SECONDARIO EU - II

- Art. 288 TFUE: tipologia di atti di diritto derivato (secondario)
- Regolamenti: portata generale; obbligatorietà di tutti gli elementi; diretta applicabilità
- Direttive: rivolta a uno o più Stati membri; obbligatorietà dei risultati, discrezionalità degli Stati membri nella scelta della forma e dei mezzi
- Due fasi delle direttive: adozione ed attuazione; scadenza; obbligo di trasposizione e standstill; problemi di trasposizione; Corte di giustizia: efficacia diretta verticale (no orizzontale)
- Direttive e armonizzazione; ruolo della sussidiarietà; direttive dettagliate
- Il problema della mancata o erronea trasposizione: la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'efficacia diretta
- Decisioni: obbligatorietà completa; destinatari specifici (Stati, persone fisiche o giuridiche), o generali (decisioni normative)
- Atti non vincolanti : raccomandazioni e pareri
- Atti atipici e strumenti di soft law

# ATTI DELL'EX III PILASTRO

- Prima del Trattato di Lisbona (art. 34 vecchio TUE): assenza di efficacia diretta; proposta: Commissione o Stato membro
- Posizioni comuni
- Decisioni quadro: ravvicinamento delle legislazioni nazionali, obbligatorietà dei risultati ma non di forma e mezzi, assenza di effetti diretti
- Decisioni: divieto di ravvicinamento normativo, obbligatorietà, assenza di effetti diretti
- Convenzioni (regole ad hoc per l'entrata in vigore: ½ Stati membri)
- Decisioni all'unanimità nel Consiglio, tranne per atti di attuazione di decisioni
- Trattato di Lisbona: area of libertà, sicurezza e giustizia, titolo V, capi 4-5; uguale tipologia di atti (+ orientamenti strategici del Consiglio europeo: art. 68 TFUE)); "freno di emergenza": Consiglio europeo; cooperazione rafforzata; artt. 82(3), 83(3), 86(1), 87(3) TFUE); proposta: Commissione o ¼ Stati membri (art. 76 TFUE); controllo della Corte di giustizia, tranne misure di ordine pubblico e sicurezza interna (art. 276 TFUE)

# ATTI DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

- Art. 25 TUE: Consiglio europeo: principi e orientamenti generali (art. 13 TUE anche strategie comuni, con obiettivi, durata e mezzi); assenza di atti legislativi (artt. 24(1) e 31 TUE);
- Consiglio: attuazione degli orientamenti generali
- Consiglio: decisioni su azioni operative, art. 28 TUE (art. 14 vecchio TUE: azioni comuni): azioni operative relative a situazioni specifiche; definizione di obiettivi, ampiezza e mezzi; obbligatorietà per gli Stati membri
- Consiglio: decisioni sulle posizioni, art. 29 TUE (art. 15 vecchio TUE: posizioni comuni): posizione dell'UE su questioni specifiche
- Accordi internazionali (art. 37 TUE)
- Voto all'unanimità nel Consiglio, tranne atti di attuazione (artt. 24(1) e 31 TUE); eccezione: specificati e vitali di politica nazionale (art. 31(2) TUE); unanimità e astensione qualificata: max 1/3 degli Stati (art. 31(1) TUE); Parlamento: solo informazione (art. 36 TUE); proposta: Alto rappresentante (con o senza Commissione) o Stati (art. 30 TEU); assenza di giurisdizione della Corte di giustizia (artt. 24(1) TUE e 275 TFUE)